PATTO DI INTEGRITA'
ID 4699 Lotto 2 - Allegato D

Allegato al contratto avente ad oggetto: Convenzione Quadro per l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende pubbliche e Società con partecipazione pubblica maggioritaria siti sul territorio della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi – Appalto verde (DM 29 Gennaio 2021)–: Lotto 2 - Amministrazioni locali ed Enti diversi da Amministrazioni Comunali, Provinciali e Città Metropolitana, Aziende pubbliche e Società con partecipazione pubblica maggioritaria aventi sede nel territorio della Provincia di Imperia e della Provincia di Savona – CIG BA196C951C

TRA

- CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (C.F. 80007350103, P.IVA 00949170104), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Giovanni Librici, [redacted] nella sua qualità di Direttore della Direzione Risorse,

e

- DUSSMANN SERVICE S.R.L. (C.F.: 00124140211 P.IVA: 00124140211), avente sede in Milano (MI), Via Stresa (di seguito anche "Appaltatore" o "Operatore Economico"), rappresentata dalla Sig.ra Teresa Freda, [redacted] nella sua qualità di institrice dell'impresa

VISTI

1. l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

2. il vigente Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

3. il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città metropolitana di Genova, disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale dell'ente;

4. il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché il "Codice di comportamento" della Stazione Appaltante;

5. il D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. in tema di trasparenza ed obblighi di pubblicità;

6. il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. , Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

7. il D. Lgs. 36/2023, con particolare riguardo agli articoli relativi ai principi fondanti dell'attività degli Enti durante tutto il ciclo di vita dei contratti (risultato, fiducia, accesso al mercato, ecc.)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

1.1 Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concessive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti e concessioni banditi dalla Stazione Appaltante. Il patto è altresì uno strumento finalizzato a promuovere la cultura dell'integrità e della legalità e a migliorare il rapporto di fiducia tra Cittadini, Operatori Economici e Pubblica Amministrazione.

1.2 Nel Patto sono stabiliti reciproci e formali obblighi tra la Stazione appaltante e l'Operatore Economico partecipante alle procedure di gara che riguardano affidamenti per lavori e forniture superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri

comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all' esecuzione contrattuale.

1.3 Con il Patto di Integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente che indirettamente tramite intermediari – al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 L'espressa accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall'Amministrazione.

1.5 Il Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i della Società, è presentato dall'Operatore Economico in allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio essa verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica alle procedure di gara sopra la soglia dell'affidamento diretto.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto.

2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto della Stazione Appaltante impiegato nell'ambito delle procedure di gara, affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'Operatore Economico e la Stazione Appaltante sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3 -Obblighi dell'Operatore Economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

3.1.1 a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

3.1.2 a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;

3.1.3 a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Stazione appaltante tramite piattaforma WhistleBlowing in forma non anonima e citando il presente Patto di Integrità, un qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzate le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della Stazione appaltante;

3.1.4 a non creare o, se esistenti, a non mantenere situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da limitare la libera concorrenza e, comunque, a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;

3.1.5 a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Stazione appaltante, tramite piattaforma WhistleBlowing, in forma non anonima e citando il presente Patto di Integrità, situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante;

3.1.6 ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;

3.1.7 ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dell'esistenza di una piattaforma sul sito della Stazione appaltante che permette di attivare la procedura del c.d. whistleblowing per la segnalazione, anche in forma anonima, di irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino l'Amministrazione, che è accessibile al seguente indirizzo: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/

3.1.8 a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cosiddetto pantouflage);

3.1.9 a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, e se aggiudicatario, anche per tutta la durata dell'esecuzione del contratto, il possesso dei requisiti generali (artt. 94 e ss del D. Lgs 36/2023) e speciali (art. 100 del D.Lgs 36/2023), presupposto della partecipazione alla gara e dell'affidamento, con particolare riferimento alla iscrizione nelle c.d. white list previste dalla legislazione antimafia, se richieste dalla documentazione di gara, e a comunicare tempestivamente il verificarsi di circostanze che modifichino il possesso dei suddetti requisiti.

3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore Economico con il quale la Stazione appaltante ha stipulato il contratto.

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna inoltre a:

3.2.1 inserire nei contratti stipulati con i propri subcontraenti e subappaltatori una clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità, e avrà l'onere di pretenderne il rispetto;

3.2.2 comunicare all'Amministrazione il "Titolare effettivo", individuato ai sensi della normativa antiriciclaggio italiana (D.lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 125/2019) anche dei propri eventuali

subappaltatori e/o subcontraenti;

3.2.3 rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti nel corso dell'esecuzione del contratto;

3.2.4 comunicare alla Stazione appaltante, in caso di ricorso all'istituto del distacco, l'elenco dei lavoratori e delle imprese distaccanti, le comunicazioni di legge (unilav, inail, ecc.), il relativo contratto di distacco con l'impresa distaccante e la specificazione del CCNL applicato al personale distaccato.

3.2.5. aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che la Stazione Appaltante si riserva di eseguire o di far eseguire presso le unità produttive o le sedi operative dell'O.E.

3.2.6. denunciare alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'Imprenditore, degli eventuali membri della compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Articolo 4 -Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

1) esclusione dalla procedura di affidamento se la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;

2) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;

3) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 5 - Obblighi della Stazione appaltante

5.1 La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali inerenti all'ambito del presente Patto di Integrità.

5.2 Qualora la Stazione appaltante riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un'istruttoria per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.3 L'Ente si impegna a garantire al proprio personale un'adeguata formazione sia dal punto di vista degli adempimenti previsti dai diversi iter amministrativi, sia in materia di etica pubblica, trasparenza ed anticorruzione allo scopo di garantire le necessarie competenze utili a riconoscere e gestire situazioni critiche che possano sfociare in vere e proprie condotte corruttive o in episodi di "maladministration".

Articolo 6 – Durata ed efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della proceduta di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7 -Foro competente

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità tra le parti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.

FIRMATO DIGITALMENTE DALLE PARTI